

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3114

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIPRINI, TRIPIEDI, COMINARDI, LOMBARDI,  
CHIMIENTI, DALL'OSSO**

Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi e per l'anticipazione dell'accesso al trattamento di quiescenza, in favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il riconoscimento dei lavori di cura familiare svolti dai genitori nonché per l'assistenza di familiari disabili gravi

*Presentata il 12 maggio 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La separazione tra famiglia e lavoro e la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità secondo il genere hanno costituito il principale meccanismo di accumulazione capitalistica nonché di conciliazione lavorativa nelle società industriali e moderne. Come affermato da molti noti sociologi, è altresì vero che le profonde trasformazioni demografiche, familiari, culturali e del lavoro hanno fatto luce sull'opportunità di ridiscutere gli assetti consolidati. La società contemporanea è infatti caratterizzata

dall'evidente invecchiamento della popolazione, dalla diversificazione delle tipologie familiari, dall'individualizzazione del lavoro, dalla progressiva uniformazione dei corsi di vita maschili e femminili e, più in generale, dal frantumarsi del paradigma di regolazione tipico del secolo appena concluso. In questo scenario, la possibilità di conciliare i diversi mondi vitali, oltre a costituire un perno di sostenibilità del nuovo modello societario, rappresenta virtualmente una risorsa strategica per ripensare la relazione che intercorre tra

la sfera pubblica, del mercato del lavoro, e quella privata e domestica, della famiglia e degli interessi personali, e superare così la frammentazione che si è creata, sia nell'esperienza individuale sia a livello sistemico, a seguito dell'affermarsi della società salariale fordista e dell'ideologia delle sfere separate. Per fare questo occorre, tuttavia, riuscire a sciogliere i nodi che stanno alla base della frammentazione; nodi la cui origine può essere rintracciata nel modo in cui si è venuto organizzando quello che è stato definito il « sistema famiglia-lavoro ». Solo in questi termini è possibile arrivare a intendere la conciliazione tra vita e lavoro non più come un dilemma esclusivo delle donne ma piuttosto come un problema che interessa la società nel suo complesso e che le donne contribuiscono a svelare, grazie allo smascheramento degli elementi e delle contraddizioni che lo generano e lo riproducono. La famiglia costituisce « il primo generatore di esternalità sociali positive », configurandosi, in tale visione, come ammortizzatore sociale, generatore di capitale umano e soggetto economico. La famiglia è un « ammortizzatore sociale », perché da una parte riequilibra la distribuzione del reddito dal livello individuale al livello familiare dei propri membri, coinvolgendo la catena generazionale e garantendo quel livello minimo di coesione sociale al proprio interno; dall'altra, funge da sistema di protezione per i soggetti più deboli, quali i minori, i disabili, i malati e i non-autosufficienti, in quanto in Italia è la famiglia stessa che tutela, durante tutte le fasi del ciclo di vita, i propri componenti e svolge, integrandosi con i sistemi di *welfare*, molte delle funzioni di assistenza e cura. Nella sua qualità di « generatore di capitale umano », la famiglia rappresenta una fonte di reddito e un elemento necessario per il ricambio generazionale, poiché essa è promotrice, insieme al sistema educativo e formativo e al contesto sociale, del trasferimento di conoscenza ed esperienza alle nuove generazioni, costituendo uno snodo fondamentale per il passaggio alla vita adulta,

l'inserimento nel mondo del lavoro e l'integrazione nella comunità.

La famiglia è un « soggetto economico » dotato di una propria autonomia, il cui nucleo influenza decisioni di consumo, acquisto e investimento.

In tale contesto è evidente che le politiche di sostegno alle famiglie debbano essere sviluppate non in maniera unicamente assistenziale, ma in seno alla collettività.

La presente proposta di legge si propone in primo luogo di offrire, attraverso misure di carattere economico e normativo un sostegno alla maternità e alla famiglia da parte dello Stato, per rendere più facile la nascita di un figlio e per combattere la piaga della denatalità e il relativo declino demografico, nemico occulto, ancora troppo sottovalutato, della sostenibilità del *welfare* futuro, riconoscendo una serie di benefici utili, al contempo, a consentire al « sistema famiglia » di svolgere quel sistema di protezione nei confronti dei soggetti più deboli.

L'articolo 1 ribadisce il ruolo dello Stato rispetto al riconoscimento del valore universale della maternità e dei lavori di cura familiare.

L'articolo 2 riconosce il ruolo indispensabile del sostegno al contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, prevedendo un sistema di crediti di cura ed educazione utili ai fini pensionistici.

Il riconoscimento di contributi figurativi rappresenta un passo di civiltà in linea con i provvedimenti messi in atto dagli altri Paesi europei. In Germania il sistema dei crediti di cura familiare esiste da tempo e ha lo scopo di attenuare gli effetti prodotti sulle lavoratrici dall'improvviso aumento dell'età pensionabile. Il Governo francese riconosce alle lavoratrici madri due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio e fino a tre (a scelta tra madre e padre), oltre al supplemento di pensione pari al 10 per cento in più, dal terzo figlio in poi. In Grecia sono riconosciuti da uno a un massimo di quattro anni di contribuzione figurativa, in relazione al numero di figli avuti.

Nell'ambito di un sistema di pensionamento flessibile, si prevede inoltre la possibilità di anticipare l'accesso al trattamento pensionistico.

L'articolo 3 estende i benefici e le limitazioni previsti all'articolo 2 anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, con particolari requisiti.

Tra i benefici riconosciuti è compreso tra l'altro il prolungamento del congedo parentale per un figlio disabile grave fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino o in alternativa, consentendo ai beneficiari di usufruire dei riposi giornalieri retribuiti.

L'articolo 4, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, istituisce, a decorrere dal 2016, il Fondo per il sostegno dei crediti per i periodi dedicati ai compiti di cura genitoriali. Come copertura del Fondo si utilizzano il limite alle cosiddette pensioni d'oro di importo superiore a 5.000 euro mensili e analoghe misure introdotte dagli organi competenti, da applicare ai vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali.

L'articolo 5 tocca un tema delicato, concernente la cura nei confronti di figli o familiari conviventi affetti da gravi patologie invalidanti. Chi è costretto ad assistere un congiunto spesso perde lavoro e contributi. I progetti di legge già depositati presso i due rami del Parlamento non sono stati fino ad ora discussi. Il Governo non ha mai preso in considerazione la possibilità di garantire ai cosiddetti *family caregiver*, che assistono 24 ore su 24 i loro congiunti disabili gravi, né una pensione per la loro attività di assistenza, né un'indennità o un'assicurazione per malattia. Il Coordinamento nazionale famiglie di disabili gravi e gravissimi ha presentato un ricorso nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per chiedere all'ente di farsi carico del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Il ricorso è stato finora respinto prima dal tribunale del lavoro di Milano, poi da quello di Roma, che lo ha dichiarato inammissibile perché privo

della quantificazione del valore delle prestazioni economiche richieste. Il Coordinamento ha presentato anche una petizione al Parlamento europeo, cui hanno aderito ben 32.000 persone. In altri Paesi europei lo Stato si fa carico di diversi oneri. In Germania il sistema sanitario-assicurativo riconosce il diritto di chi assiste un familiare disabile a contributi previdenziali garantiti, se dedica all'attività di assistenza più di 14 ore alla settimana, e ad una sostituzione domiciliare in caso di malattia. Forme di assicurazione contro gli infortuni e di previdenza sono concesse anche ai *caregiver* francesi, che in diversi casi hanno diritto anche a un'indennità giornaliera, e a quelli spagnoli, che in caso di interruzione del proprio lavoro mantengono la base contributiva dell'attività interrotta. Anche in Paesi con un'economia più debole della nostra le tutele dei *caregiver* sono maggiori: in Grecia, ad esempio, chi decide di dedicarsi alla cura del proprio caro ha diritto al prepensionamento dopo 25 anni di contributi versati. In Italia si è spesso costretti a ricoverare il proprio caro in una residenza sanitaria assistenziale. Allontanare la persona disabile dal suo *habitat* familiare e dai suoi affetti è come gettarla in un baratro emotivo ed esistenziale. Il ricovero in queste strutture private convenzionate costa allo Stato, e quindi alla collettività, anche più di 700 euro al giorno, più di quanto costerebbe concedere qualche maggiore tutela ai *caregiver*. Un paradosso sottolineato anche dalla petizione presentata dal citato Coordinamento, che oltre a chiedere al Parlamento europeo di intervenire per ribadire il rispetto delle politiche sociali di sostegno adeguate all'intensità del lavoro di cura cui sono sottoposti, senza alcun vincolo di bilancio, i *family caregiver* italiani, chiede anche di approfondire «l'aspetto che vede lo Stato italiano stanziare fondi ingenti per gli istituti di ricovero per persone con disabilità e di contro riservare somme minime e residuali al sostegno delle stesse persone a casa propria».

L'articolo 5, pertanto, reca disposizioni a favore dei genitori o familiari conviventi con minori disabili gravi ai sensi della legge n. 104 del 1992.

L'articolo 6 disciplina le modalità per accedere ai benefici, indicando la documentazione necessaria per presentare la relativa domanda, nonché talune disposizioni volte ad evitare eventuali abusi, intensificando allo stesso tempo i controlli nel settore.

L'articolo 7 prevede la proroga del regime sperimentale « Opzione donna ».

La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. I requisiti restano quelli fissati dalla legge n. 243 del 2004, distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le lavoratrici autonome: rispettivamente, 57 anni e 58 anni, a cui bisogna aggiungere, dal 1° gennaio 2013, il primo aumento di tre mesi dovuto all'aumentata speranza di vita. In entrambi i casi resta uguale il requisito dell'anzianità contributiva pari a trentacinque anni. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per effetto dell'applicazione dell'aumentata speranza di vita, le lavoratrici devono perfezionare 57 anni e tre mesi di età (58 anni e tre mesi le autonome) unitamente a trentacinque anni di contributi. Per questa forma di pensione anticipata resta però in vigore il regime della finestra secondo cui l'assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti ma dopo un periodo di dodici mesi per le dipendenti e di diciotto mesi per le lavoratrici autonome. L'INPS ha chiarito che l'opzione per il contributivo è aperta sino al 31 dicembre 2015 a condizione che a questa data siano perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico. A tale data cioè deve anche essersi aperta la finestra mobile (circolari dell'INPS n. 35 e n. 37 del 2012). Questo significa che le lavoratrici dipendenti dovranno maturare i requisiti (57 anni e tre mesi e trentacinque anni di contributi) entro il 30 novembre 2014, mentre le lavoratrici di-

pendenti del pubblico impiego iscritte all'ex Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica entro il 30 dicembre 2014, ed infine le lavoratrici autonome entro il 31 maggio 2014 (ma servono 58 anni e tre mesi di età e trentacinque anni di contributi). Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-30 per cento rispetto a quanto avrebbero ottenuto con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione e anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime. L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici e, in primo luogo, dalla loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata — con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS — minore sarà la riduzione; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo, maggiore sarà la riduzione dell'assegno pensionistico. Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei trentacinque anni sono utili, nel limite di cinquantadue settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Possono accedere al regime sperimentale:

1) le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo;

2) le lavoratrici con un'anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i re-

quisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 (messaggio dell'INPS n. 7300 del 2010).

Sono, inoltre, escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori, vigenti al 31 dicembre 2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di salvaguardia introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo (messaggio dell'INPS n. 219 del 2013).

La disciplina sperimentale prevede che l'applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto l'importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo. Nello specifico si tratta del trattamento:

1) non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per le richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (articolo 1, comma 20, legge n. 335 del 1995), se la pensione contributiva è maturata entro il 31 dicembre 2011;

2) non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale per chi matura la pensione contributiva dal 1° gennaio 2012 in poi (messaggio dell'INPS n. 219 del 2013).

A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40 della legge n. 335 del 1995 che consente l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e all'assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

L'opzione per il sistema di calcolo contributivo è esercitabile nei confronti delle

lavoratrici la cui finestra mobile si apra entro il 31 dicembre 2015. Pertanto le lavoratrici la cui finestra si apre dal 1° gennaio 2016 non potranno accedere alla prestazione in parola. Parimenti si ritiene siano escluse le lavoratrici che, pur avendo maturato la finestra mobile in tempo utile per l'accesso al regime presentino domanda di pensione successivamente alla scadenza del regime opzionale.

L'INPS, con il messaggio n. 9231 dello scorso 28 novembre 2014, ha precisato, inoltre, che le lavoratrici in parola possono esercitare l'opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni di età e trentacinque anni di contributi). In altri termini la domanda di accesso al regime può essere presentata anche dopo il 30 novembre 2014, ad esempio nel corso del 2015, al momento della presentazione della domanda di pensione.

La legge prevede che, entro il 31 dicembre 2015, il Governo verificherà i risultati della predetta sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. Ad ogni modo sono state presentate in questi anni diverse proposte volte a consentire l'estensione del regime sperimentale donna oltre il 2015. Tra queste si segnalano le risoluzioni approvate sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della Repubblica che impegnano il Governo a provvedere allo stralcio delle circolari dell'INPS n. 35 e n. 37 del 2012 che, come detto, hanno prodotto l'effetto di accorciare, occultamente, di un anno la possibilità di accesso al regime in parola. Attualmente, tuttavia, il Governo non ha accolto tali orientamenti e, pertanto, non si sono registrati passi avanti in tal senso.

Il Comitato Opzione donna ha avviato, nell'ottobre 2014, una diffida formale all'INPS per ottenere lo stralcio delle circolari citate, preludio per un eventuale ricorso collettivo contro l'istituto. A tale riguardo l'Istituto, con messaggio n. 9304 del 2014, si è cautelato precisando che le domande di pensione presentate dalle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi nel corso del 2015, la cui decorrenza pertanto è successiva al 31

dicembre 2015, non devono essere respinte bensì tenute in evidenza in attesa che si decida circa lo stralcio o meno delle circolari citate (l'Istituto ha chiesto un parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il tribunale amministrativo del lavoro del Lazio dovrà pronunciarsi sull'opzione donna e sulla *class action* che chiede di estendere questa forma di pensionamento a tutte le lavoratrici che possiedono i requisiti previsti, ovvero 57 anni di età e trentacinque anni di contributi al 31 dicembre 2015. Alla causa collettiva hanno aderito circa 500 donne, mentre altre potranno unirsi entro il 31 maggio.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente proposta di legge prorogano al 31 dicembre 2018 i termini di decorrenza del

trattamento pensionistico delle lavoratrici in parola, escludendo le suddette finestre nonché la disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita. Tali norme sono peraltro estese anche alle lavoratrici titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e in possesso di altri requisiti specificamente indicati.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale a carico dell'INPS.

L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Principi generali).*

1. Lo Stato riconosce il valore universale della maternità e dei lavori di cura familiare quali attività necessarie e indispensabili per la vita della collettività e prevede misure di conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio all'artigianato o al lavoro autonomo.

## ART. 2.

*(Istituzione di crediti di cura ed educazione a fini pensionistici).*

1. Al fine di sostenere il contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, alle madri lavoratrici o al padre, in assenza totale della madre, è riconosciuto un sistema di crediti di cura ed educazione utili ai fini della determinazione sia dell'anzianità contributiva sia della misura della pensione, consistenti in:

a) riconoscimento della fruizione dell'indennità di maternità e del congedo parentale ai fini pensionistici;

b) applicazione, nel periodo di fruizione dell'indennità, di un regime di contribuzione previdenziale di tipo parzialmente figurativo, pari al pagamento del 50 per cento del dovuto;

c) contributi figurativi riconosciuti fino a un massimo di cinque anni, per ogni

figlio naturale e adottivo, stabiliti in dodici mesi, per il primo figlio, maggiorato di un anno per il secondo figlio, e di tre anni per i successivi, con un meccanismo a scalare, rispetto alla contribuzione riconosciuta a titolo di indennità di maternità e di congedi parentali;

*d)* integrazione compensativa contributiva, per i periodi di lavoro a tempo parziale, motivati da necessità di cura familiare, debitamente certificati;

*e)* nell'ambito di un sistema di pensionamento flessibile, possibilità di anticipare l'accesso al trattamento pensionistico, rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con utilizzazione della contribuzione figurativa di cui alle lettere *b)* *c)* e *d)* del presente comma, in caso di comprovate esigenze di periodi di assistenza a figli o a familiari disabili conviventi, certificate ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. I benefici di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)* sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto, nonché in assenza di precedenti versamenti contributivi.

3. I benefici di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, non sono tra loro cumulabili.

4. Il calcolo dei contributi figurativi di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, è effettuato, prima dell'accesso alla pensione, sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'ultimo quinquennio dell'attività lavorativa.

5. L'entità dell'assegno di maternità deve essere calcolata in base al valore effettivo dei contributi versati e non solo sul minimale.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provveda, per il biennio 2016-2018, a carico del Fondo di cui all'articolo 4.

## ART. 3.

*(Estensione delle disposizioni in materia di contribuzione figurativa ai fini pensionistici alle lavoratrici e lavoratori autonomi).*

1. Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non risultano iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, nonché alle lavoratrici iscritte a una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previste per i lavoratori autonomi, sono riconosciuti:

*a)* la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità di maternità, prevista all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo parzialmente figurativo, di cui alla lettera *b)* del presente comma, posta a carico dell'INPS e calcolata in base al valore effettivo dei contributi versati;

*b)* il diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera *a)*, del presente comma, secondo le fattispecie e le modalità previste all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

*c)* l'estensione alle lavoratrici autonome delle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione, in caso di maternità, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto, nonché l'attribuzione dello sgravio del 50 per cento sui contributi del dipendente stesso e dello sgravio del 50 per cento dei propri contributi,

senza l'obbligo di totale assenza dal lavoro;

*d)* il riconoscimento del periodo contributivo di maternità, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dell'articolo 1, commi 1, lettera *b)* e 5, della presente legge;

*e)* l'estensione delle disposizioni dell'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai padri lavoratori autonomi, la cui indennità per il congedo di paternità è posta a carico dell'INPS;

*f)* l'estensione delle disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nonché degli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 novembre 2001, n. 151, e successive modificazioni;

*g)* l'estensione delle disposizioni dell'articolo 2, commi 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, 2, 3 e 4 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

#### ART. 4.

*(Fondo per il sostegno dei crediti per i periodi dedicati ai compiti di cura genitoriali).*

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, è istituito, presso l'INPS, il Fondo per il

sostegno dei crediti per i periodi dedicati ai compiti di cura genitoriali, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 1° febbraio 2016.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Per gli anni dal 2016 al 2018, ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie si applica il limite massimo di dieci volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'INPS. Gli importi eccedenti tale limite sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella quota parte di 40 milioni di euro, al Fondo. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, ai sensi del primo periodo, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1 e, comunque, non inferiori a 10 milioni di euro.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 5.

*(Anticipo quiescenza e contribuzione figurativa per cura e assistenza a familiari disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).*

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari aventi disabilità fisica o psichica grave, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) l'anticipo, a domanda, dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ferma restando l'età anagrafica di 57 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini, a seguito del versamento e dell'accredito di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al figlio naturale o adottivo e al familiare convivente disabile grave;

b) il riconoscimento di una contribuzione figurativa, pari a dodici mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al figlio naturale o adottivo, valevole ai fini del trattamento pensionistico.

2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera b), può essere goduto da un solo familiare convivente, genitori o affini entro il quarto grado, presente all'interno del nucleo familiare, e che svolga un'attività lavorativa. Nel caso di assistenza congiunta di uno o più figli da parte di entrambi i genitori, il beneficio è suddiviso al 50 per cento tra i medesimi.

3. Il riconoscimento del medesimo periodo di contribuzione figurativa di cui al comma 1, lettera *b*), è esteso anche al familiare convivente di uno dei disabili gravi, dimessosi dall'attività lavorativa per assisterlo con carattere di continuità, in possesso di almeno venti anni di contribuzione al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

4. Per uno dei genitori, che si è dedicato alla cura e all'assistenza di uno o più figli naturali o adottivi ovvero di familiari conviventi, riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non abbia mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento della contribuzione minima per il diritto alla pensione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico.

#### ART. 6.

*(Modalità di riconoscimento dei benefici).*

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all'articolo 5 presentano un'apposita domanda all'INPS, contenente i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, corredata delle seguenti certificazioni in originale o in copia conforme:

*a)* la certificazione attestante l'invalidità al 100 per cento e la connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

*b)* la certificazione da parte di una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, comprovante, in caso di disabilità congenita o che si è manifestata alla nascita, l'assistenza continuativa nella residenza del disabile, ai fini del calcolo del diritto previdenziale di cui all'articolo 5;

c) l'ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del familiare disabile abbia avuto inizio prima dell'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato;

c) la dichiarazione di appartenenza allo stesso nucleo familiare e del relativo grado di parentela, stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, e nel caso si tratti di fratello o di sorella, la certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, di uno dei genitori ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) la certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza al disabile grave, stabilito ai sensi della lettera c);

e) la certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti di cui alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 5.

2. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità e alla condizione di gravità, prescritti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità e alla condizione di gravità, prescritti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

ART. 7.

*(Proroga del regime sperimentale  
« Opzione donna »).*

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte le lavoratrici, incluse le lavoratrici titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al regime pensionistico, maturano entro il citato termine del 31 dicembre 2016, e per le quali è esclusa l'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;

c) al secondo periodo, le parole: « Entro il 31 dicembre 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».

ART. 8.

*(Delega al Governo per la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale a carico dell'INPS, secondo il seguente principio e criterio direttivo: distinguere le erogazioni riconducibili a funzioni di natura assistenziale, da porre a carico della fiscalità generale, da quelle di natura previdenziale, finanziate dai contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le parti sociali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, valutati in 108,2 milioni di euro per l'anno 2016, in 150,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 120,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 108,3 milioni di euro per l'anno 2019 e in 96,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, fino alla copertura dei relativi importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2016 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille. ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, si provvede mediante la riduzione di 2 punti percentuali per gli anni 2016, 2017 e 2018, delle aliquote di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui agli articoli 6, commi 8 e 9, e 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*17PDL0031290\*